

PARTE GENERALE

SEZIONE I

1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Lo scopo della presente Sezione è quello di fornire un inquadramento generale del Decreto, utile a comprenderne l'importanza e a sensibilizzare i Destinatari in merito alla sua struttura e alle sue principali previsioni.

1.1. IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PREVISTO DAL DECRETO

Il D.Lgs. n. 231/2001 disciplina la responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica – come, a titolo esemplificativo, le società, quali Over – e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, in caso di commissione (o tentata commissione) dei Reati elencati nel Decreto (e di cui al par. 1.4. della presente Sezione).

La responsabilità di cui al Decreto sussiste nel caso di commissione (o tentata commissione), nell'interesse o a vantaggio dell'ente, dei Reati da parte di:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità produttiva dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da parte di persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente stesso (i c.d. apicali); e/o
- b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lett. a) che precede (i c.d. sottoposti).

In ogni caso, la responsabilità di cui al Decreto:

- a) non sostituisce quella della persona fisica autrice del Reato, ma ad essa si aggiunge, realizzando un ampliamento di responsabilità volto a sanzionare l'ente per i Reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da parte dei predetti soggetti;
- b) seppure, per espressa definizione legislativa, indicata come di natura amministrativa, presenta caratteristiche che la avvicinano alla responsabilità di natura penale (tra cui, *inter alia*, la circostanza che detta responsabilità è accertata all'esito di un procedimento penale).

Si sottolinea, per completezza, che ai sensi dell'art. 4 del Decreto, nei casi e alle condizioni previsti dagli artt. 7 (*Reati commessi all'estero*)¹, 8 (*Delitto politico commesso all'estero*)², 9 (*Delitto comune del cittadino*)

¹ "È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: (1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; (2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; (3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; (4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; (5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana".

² "Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici".

all'estero)³ e 10 (*Delitto comune dello straniero all'estero*)⁴ c.p., gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. In questo contesto, nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Tali regole, secondo quanto indicato nelle Linee Guida di Confindustria, riguardano i Reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti.

1.2. LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO

Le sanzioni che trovano applicazione nei confronti degli enti, per il caso in cui il Giudice penale ne accerti la responsabilità ai sensi del Decreto, sono le seguenti:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca del prezzo o del profitto del Reato;
- d) pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni pecuniarie sono applicate "per quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, laddove ogni quota spazia da un valore minimo di Euro 258,00 ad un valore massimo di Euro 1.549,00. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il numero delle quote è determinato dal Giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente nonché dell'attività dallo stesso svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Diversamente, l'importo delle singole quote è determinato dal Giudice in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive, invece, hanno ad oggetto la specifica attività dell'ente nell'ambito della quale è stato commesso il Reato. Il tipo e la durata delle stesse sono determinate dal Giudice, in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, all'attività dallo stesso svolta per

³ "Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è prevista una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'extradizione di lui non sia concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346".

⁴ "Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: (1) si trovi nel territorio dello Stato; (2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; (3) l'extradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene. La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti di previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quer, 320, 321, 322 e 322-bis".

eliminare o minimizzare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori Reati, nonché in base alla concreta idoneità della sanzione a prevenire la commissione di Reati della stessa specie di quello commesso. Tra le sanzioni interdittive vi sono, ad esempio, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del Reato ovvero il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Diversamente dalle sanzioni pecuniarie, che si applicano sempre in caso di sussistenza di responsabilità dell'ente, le sanzioni interdittive si applicano solo per i Reati per cui sono espressamente previste e ove ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:

- a) l'ente ha tratto dalla commissione del Reato un profitto di rilevante entità ed il Reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive, inoltre, possono essere disposte anche in via cautelare (ossia, prima dell'avvio del procedimento nei confronti dell'ente), su richiesta del Pubblico Ministero, ove vi siano gravi indizi di responsabilità dell'ente e fondati e specifici elementi che conducano a ritenere concreto il pericolo che vengano commessi Reati della stessa specie di quello per cui si procede.

Il Giudice, oltre alle sanzioni pecuniarie ed eventualmente a quelle interdittive, dispone altresì, in caso di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del Reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato). Ove non sia possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del Reato, la stessa può essere disposta per somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

Infine, la pubblicazione della sentenza, a spese dell'ente, in uno o più giornali, può essere disposta dal Giudice, in caso di applicazione di una sanzione interdittiva.

1.3. L'ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ: LA FUNZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

L'ente può evitare di incorrere in responsabilità ai sensi del Decreto, ove ricorrano determinate circostanze, che variano a seconda del soggetto che ha commesso il Reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Nel dettaglio:

- a) se il Reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale (i.e., i già menzionati apicali, tra cui, a titolo esemplificativo, i membri degli organi di amministrazione e controllo), l'ente non risponde ai sensi del Decreto ove dimostri che:
 - l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi;
 - il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (i.e., l'organismo di vigilanza);
 - i soggetti responsabili hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;

- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.
- b) se il Reato è stato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza (i già menzionati sottoposti, tra cui, a titolo esemplificativo, i Dipendenti), l'ente è responsabile ai sensi del Decreto solo ove la commissione del Reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza; tale inosservanza, in ogni caso, è esclusa ove l'ente, prima della commissione del Reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi.

In entrambi i casi che precedono, i menzionati modelli consentono all'ente di beneficiare dell'esenzione dalla responsabilità di cui al Decreto a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti dal Decreto medesimo e, in particolare, che i modelli stessi:

- a) individuino le attività nel cui ambito possono essere commessi Reati (ossia, le Aree a Rischio);
- b) prevedano specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- c) individuino modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di Reati;
- d) prevedano obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza;
- e) stabiliscano un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- f) includano uno o più canali che consentano ai soggetti apicali ed ai loro sottoposti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono, inoltre, garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- g) stabiliscano almeno un canale alternativo di segnalazione, idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- h) prevedano il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- i) dispongano, nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi violi le misure a tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Inoltre, al fine di escludere la responsabilità dell'ente ai sensi del Decreto, i menzionati modelli devono non solo essere adottati, ma devono anche essere efficacemente attuati. Ciò implica:

- a) una verifica periodica ed un'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ivi contenute ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1.4. I REATI PRESUPPOSTO PER LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

I Reati da cui può derivare la responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto non sono tutti i reati previsti dalla legge, ma esclusivamente quelli specificamente indicati dal Decreto stesso e qui di seguito elencati.

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 del Decreto)

- Malversazione ai danni dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- Truffa ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e/o del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto)

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinqües* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqües* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o dal altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqües* c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinqües* c.p.);
- Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).

Peculato, concessione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 del Decreto)

- Peculato (art. 314, comma 1, c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o a promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);
- Traffico di influenze (art. 346-*bis* c.p.).

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto)

- Falsità di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis.1* del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

Reati societari (art. 25-*ter* del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- Istigazione alla corruzione (art. 2635-*bis* c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto)

Tutti i Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalla legislazione complementare, nonché i Reati diversi da questi ultimi ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999.

Si riportano di seguito i più rilevanti:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-*bis.1* c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater.1* del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater.1* c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

Abusi di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto)

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58);
- Manipolazione di mercato (art. 185 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);

- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto)

- Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. *abis*), e comma 3, Legge n. 633/1941);
- Tutela penale del *software* e delle banche dati (art. 171-*bis* Legge n. 633/1941);
- Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-*ter* Legge n. 633/1941);
- Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-*septies* Legge n. 633/1941);
- Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-*octies* Legge n. 633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità (art. 377-*bis* c.p.).

Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto)

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D.Lgs. n. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. n. 152/2006);
- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006);
- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-*bis* D.Lgs. n. 152/2006);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006);

- Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, comma 1, lett. a), c), d), e), ed l) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e successive modifiche e integrazioni (art. 3-*bis* Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge 7 febbraio 1992, n. 150);
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge 28 dicembre 1993, n. 549);
- Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);
- Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, D.Lgs. n. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-*bis*, D.Lgs. n. 286/1998).

Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* del Decreto)

- Frode in competizioni sportive (art. 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401).

Reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies* del Decreto)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-*bis*, D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-*bis*, D.Lgs. n. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-*quater* D.Lgs. n. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta dal pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto)

- Reati di contrabbando (D.P.R. n. 43/1973).

1.5. I REATI TRANSNAZIONALI

Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 146/2006, si applicano all'ente specifiche sanzioni in relazione alla commissione, con modalità transnazionale, nel suo interesse o a suo vantaggio, da parte di soggetti apicali o sottoposti, di taluni reati ivi elencati. A tal fine, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, un reato si considera transnazionale quando è:

- commesso in più di uno Stato;
- commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato;
- commesso in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero
- commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.

I reati che possono essere transnazionali nei termini anzidetti e cui si applicheranno, dunque, le sanzioni di cui all'art. 10 della Legge n. 146/2006 sono:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* D.P.R. n. 43/1973);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, D.Lgs. n. 286/1998);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

2. FONTI PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

Nella redazione dei modelli ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, gli enti possono ispirarsi a codici di comportamento o linee guida redatte dalle associazioni di categoria e comunicate al Ministero della

Giustizia. La Società, nella predisposizione del proprio Modello, ha preso in considerazione le Linee Guida di Confindustria.

Dette Linee Guida descrivono un meccanismo di predisposizione dei modelli basato sullo svolgimento di specifici processi di *risk management* e *risk assessment*, volti, da un lato, ad individuare le Aree a Rischio della Società e, dall'altro lato, a predisporre uno specifico sistema di controllo interno in grado di prevenire i rischi individuati mediante specifici protocolli.

SEZIONE II

1. OVER S.P.A.

Over è una società per azioni che ha per oggetto sociale le seguenti attività, da svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio:

- a) la produzione, il commercio in Italia e all'estero, all'ingrosso e al dettaglio, al posto fisso e con unità mobile, l'importazione e l'esportazione, di abbigliamento, confezioni, maglierie, biancheria intima e per la casa, di tessuti di ogni tipo e genere, calzature, accessori per l'abbigliamento di ogni tipo e genere e qualsiasi materiale;
- b) la produzione e il taglio di tessuti e abbigliamento per il settore agroalimentare;
- c) la prestazione di servizi organizzativi, con l'esclusione di quelli relativi alle attività professionali protette, per aziende che svolgono attività nell'ambito dello stesso settore; la Società potrà, oltre che acquistare e vendere, anche condurre e concedere in affitto aziende, singoli rami delle stesse, ovvero beni organizzati per fini produttivi, aventi comunque rapporto strumentale con l'oggetto sociale.

La Società per il raggiungimento dell'oggetto sociale potrà provvedere alla realizzazione di laboratori, impianti e attrezzature, all'acquisto di attività commerciali e industriali, all'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, alla ricerca di nuovi mercati per il coinvolgimento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità, partecipare a consorzi con altre imprese per la migliore realizzazione e gestione delle proprie fasi produttive; nell'esercizio delle predette attività la Società può compiere singoli atti e operazioni tipiche per la migliore gestione della tesoreria e della liquidità, nonché le normali operazioni di natura immobiliare o di prestazione di garanzie accessorie e non, reali e non ed anche a favore di terzi, potrà compiere ogni operazione immobiliare compreso acquisti e vendite di immobili, di automezzi, macchinari, attrezzature, anche mediante l'utilizzo di *leasing*, assumere prestiti e mutui, anche ipotecari, potrà stipulare con istituti di credito contratti di sovvenzione e anticipazione, contratti di conto corrente con facoltà di fido, potrà emettere, girare o far protestare cambiali, e compiere ogni altra operazione necessaria o utile al raggiungimento dello scopo sociale, sempreché tali atti e operazioni siano meramente strumentali all'esercizio dell'attività sociale.

La Società, inoltre, può compiere operazioni di investimento del proprio patrimonio, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni, non a fini di collocamento, in altre società, consorzi, raggruppamenti di interesse economico, associazioni o imprese aventi scopi analoghi, affini, complementari o strumentali rispetto al proprio. Dette partecipazioni dovranno comunque essere minoritarie se afferenti a società aventi diverso oggetto sociale.

La Società ha facoltà di raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale. Detti finanziamenti potranno essere sia fruttiferi che infruttiferi di interessi.

La Società svolgerà la sua attività nel rispetto delle norme di legge e con le necessarie autorizzazioni per i singoli rami di attività e intende avvalersi, per il raggiungimento dello scopo sociale, anche di tutte le agevolazioni fiscali e creditizie previste dalle leggi.

La Società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanza, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti e altre opere di ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La Società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

1.2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETÀ

Il sistema di *governance* di Over è di tipo tradizionale e si compone dell'Assemblea, dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale.

L'Assemblea assume importanti decisioni per il futuro della Società, tra cui l'approvazione del bilancio e la nomina dell'Amministratore Unico. Inoltre, spetta all'Assemblea la nomina degli altri componenti degli organi sociali di Over (a titolo esemplificativo, i membri del Collegio Sindacale).

L'Amministratore Unico, che gestisce la Società e la rappresenta verso i terzi, è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, segnatamente, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali (con esclusione di quelli che la legge e/o lo statuto riservano all'Assemblea). Nei limiti dell'oggetto sociale, l'Amministratore Unico può compiere qualsiasi atto sia di amministrazione che di disposizione, senza bisogno di alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento. Il Collegio Sindacale, inoltre, esercita la revisione legale dei conti della Società.

Le principali attività della Società sono organizzate nelle seguenti *business units*:

- a) Strategia e Sviluppo Negozi, che si occupa dello sviluppo e della gestione della rete commerciale della Società, che opera in *franchising*;
- b) Ricerca e Sviluppo Prodotti, che si occupa della realizzazione dei prodotti commercializzati dalla Società;
- c) Amministrazione e Finanza, che si occupa della gestione amministrativa, contabile e finanziaria della Società.

In questo contesto, i principali dipartimenti della Società, sono:

- a) per l'area Strategia e Sviluppo Negozi, i dipartimenti Ufficio Tecnico e Sviluppo, Analisi e Selezione Store;
- b) per l'area Ricerca e Sviluppo Prodotti, i dipartimenti Ufficio Stile, Acquisti e Fornitori, Risorse Umane e Organizzazione Retail;
- c) per l'area Amministrazione e Finanza, i dipartimenti Reporting, Amministrazione e Banche e Tesoreria.

Ove la Società decidesse di modificare la suddetta struttura e/o di svolgere attività ulteriori rispetto a quelle attualmente previste dall'oggetto sociale (e di cui al par. 1 che precede), provvederà a valutare l'eventuale aggiornamento ed integrazione del Modello, in relazione alle nuove Aree a Rischio eventualmente individuate.

2. IL MODELLO: PREDISPOSIZIONE ED INTEGRAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il Modello è stato predisposto tenendo conto del sistema di *governance* della Società, composto dai seguenti elementi:

- a) lo statuto sociale, che, in conformità alla legge, comprende varie previsioni relative alla *governance* societaria e volte ad assicurare il corretto andamento della gestione;
- b) il corpo procedurale interno, che consiste nell'insieme delle procedure, dei manuali ed ogni altro tipo di documentazione volta a regolamentare i processi rilevanti per la Società;
- c) un sistema di controllo di gestione e *reporting* informatizzato.

Nell'ambito del sistema di *governance*, è incluso anche il Codice Etico, il quale contiene l'insieme di principi fondamentali e di condotta cui la Società intende conformarsi nello svolgimento della propria attività e che tutti i soggetti, sia interni che esterni, che agiscono in nome e/o per conto e/o nell'interesse della stessa sono chiamati a rispettare. Nel dettaglio, tali valori includono:

- a) la legalità, per cui tutti i Destinatari sono chiamati a rispettare tutte le leggi ed i regolamenti vigenti nel mercato in cui la Società opera;
- b) l'onestà, secondo cui non è ammesso alcun comportamento corruttivo (quale, a titolo esemplificativo, l'offerta e/o la ricezione di regali e/o altre utilità che possano avere un impatto sul processo decisionale dei destinatari degli stessi);
- c) la trasparenza, ai sensi del quale la gestione della Società deve essere chiara, legittima, coerente, congrua e verificabile, mentre la comunicazione verso l'esterno deve essere semplice, corretta, tempestiva, veritiera e – se di natura pubblica – accessibile a tutti;
- d) la responsabilità, secondo cui la Società e i Destinatari sono sempre chiamati a considerare attentamente le conseguenze delle proprie azioni ed il loro impatto verso l'esterno (anche nei confronti della collettività generalmente intesa), nel rispetto, a titolo esemplificativo, dell'individuo e della dignità della persona nonché di tutte le normative applicabili a tutela della salute e sicurezza dei Dipendenti sul luogo di lavoro.

Le regole e i principi contenuti nella documentazione indicata costituiscono il complesso delle misure volte a presidiare i rischi connessi, *inter alia*, alla violazione del Decreto e sono parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che il Modello intende affiancare ed integrare.

Over, inoltre, nella definizione della propria organizzazione, in ossequio alle Linee Guida di Confindustria, adotta criteri che consentano la piena osservanza dei seguenti principi di controllo:

- a) Ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua

Over, pertanto, assicura che per ogni operazione, transazione e/o azione vi sia sempre documentazione idonea a consentire, in qualsiasi momento, lo svolgimento di controlli volti a verificarne le caratteristiche e le motivazioni nonché l'individuazione dei soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione, la transazione e/o l'azione interessata.

b) Nessuno può gestire in autonomia un intero processo

Over, quindi, assicura la predisposizione di idonei strumenti per garantire la segregazione dei ruoli, delle funzioni e delle relative responsabilità tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla le operazioni, le transazioni e le azioni nell'ambito della Società. A tal fine, inoltre:

- a nessuno – e in nessuna occasione – sono conferiti poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità di ciascun Destinatario sono definiti chiaramente e resi noti all'interno della Società;
- i poteri autorizzativi e di firma sono attribuiti sempre coerentemente con le responsabilità organizzative assegnate nonché opportunamente documentati, in modo da consentire, in ogni momento, l'effettuazione di controlli.

Al fine di rendere chiara e nota a tutti i Destinatari la suddivisione dei ruoli e delle responsabilità all'interno della Società, Over ha predisposto, oltre al suddetto sistema di deleghe e procure, un organigramma aziendale, idoneo a specificare le aree in cui si suddivide la propria attività, i rapporti gerarchici esistenti tra le medesime, nonché i ruoli e le funzioni dei soggetti che operano nelle stesse.

c) I controlli devono essere documentati

Tutte le attività di controllo svolte sono, pertanto, adeguatamente documentate tramite l'applicazione ed il rispetto del sistema di *reporting* predisposto dalla Società, idoneo a documentare non solo l'effettivo svolgimento dei controlli, ma anche gli esiti degli stessi.

In questo contesto, per la corretta predisposizione del Modello, la Società, anche in osservanza delle Linee Guida di Confindustria, ha svolto, da un lato, un'analisi del contesto aziendale, al fine di evidenziare in che aree di attività e secondo quali modalità potrebbero verificarsi i Reati, e, dall'altro lato, ha attuato una valutazione del sistema di controllo esistente, al fine di individuare eventuali misure di adeguamento e/o miglioramento, volte a contrastare efficacemente – e ridurre ad un livello accettabile – i rischi identificati. In particolare, la Società ha:

- a) mappato le Aree a Rischio esistenti tramite analisi dei propri settori di attività;
- b) analizzato i rischi potenziali per processo, realizzando una mappatura delle potenziali modalità di commissione dei Reati;
- c) analizzato il sistema di controlli preventivi esistenti e costruito un sistema *ad hoc* per minimizzare i rischi di commissione dei Reati;
- d) valutato i rischi residui (ossia, non coperti dal sistema di controllo istituito), accertandone il carattere di accettabilità.

In esito alle attività svolte e in relazione alla concreta attuale operatività della Società e alla struttura organizzativa in essere, sono state individuate le seguenti Aree a Rischio;

- a) Gestione dei rapporti e degli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione;
- b) Gestione dei flussi informativi elettronici con la Pubblica Amministrazione;
- c) Gestione delle attività di *corporate giving*;
- d) Approvvigionamento di beni e servizi e affidamento di incarichi professionali e consulenze;
- e) Gestione dei rapporti con le Controparti Contrattuali (quali, i *partner* commerciali) nonché con i Collaboratori ed i Consulenti;
- f) Gestione delle risorse finanziarie della Società;
- g) Compimento e gestione di operazioni straordinarie, endosocietarie o di significativo rilievo con soggetti terzi o con parti correlate;
- h) Gestione delle operazioni *intercompany*;
- i) Gestione della contabilità e del bilancio;
- j) Gestione della fatturazione attiva e passiva della Società;
- k) Selezione, gestione e incentivazione del personale;
- l) Gestione dei rimborsi spese;
- m) Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- n) Gestione delle pratiche doganali;
- o) Redazione dei documenti informativi e dei comunicati relativi alla Società, destinati ai soci o al pubblico per legge o per decisione della Società stessa;
- p) Gestione di *claims* e/o controversie e degli accordi transattivi;
- q) Predisposizione e conservazione delle scritture contabili, delle dichiarazioni fiscali, liquidazione delle imposte e adempimenti fiscali;
- r) Gestione delle attività finalizzate all'ottenimento di crediti d'imposta;
- s) Approvvigionamento e gestione dei sistemi informatici e telematici della Società;
- t) Gestione dei contenuti del sito *internet* della Società e dei *social media* utilizzati;
- u) Approvvigionamento, realizzazione e sviluppo di nuove soluzioni, tecnologie e strumenti;
- v) Acquisizione, rivendica, registrazione e gestione di marchi, brevetti, disegni, modelli o altri titoli o diritti di proprietà intellettuale;
- w) Gestione e smaltimento dei rifiuti.

3. ADOZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il presente Modello è stato approvato ed adottato dall'Amministratore Unico, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nella sua prima versione, in data 26 Agosto 2021.

L'Amministratore Unico approva le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello, anche su indicazione dell'Organismo di Vigilanza (secondo quanto meglio specificato al par. 1.2. della Sezione III del presente Modello). A titolo esemplificativo, le situazioni da cui potrebbe derivare l'esigenza di modifica ed adeguamento del Modello sono:

- a) significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- b) intervenute modifiche normative da cui derivi l'estensione della responsabilità di cui al Decreto ad ulteriori reati per cui si ritenga vi sia un rischio di commissione (o tentativo di commissione) nell'interesse o a vantaggio della Società;
- c) significativi cambiamenti interni e, in particolare, della struttura organizzativa di Over, del sistema di poteri e responsabilità nonché delle modalità di svolgimento delle attività nell'ambito delle Aree a Rischio da cui potrebbe derivare la sopravvenuta inefficacia delle misure del Modello.

L'Amministratore Unico, inoltre, adotta tutte le decisioni relative all'efficace attuazione del Modello, tramite valutazione ed approvazione, anche su indicazione dell'OdV, delle azioni necessarie per l'implementazione delle misure indicate nello stesso.

SEZIONE III

La presente Sezione è volta ad illustrare il ruolo e il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, che è organo fondamentale nella struttura del Modello e in relazione all'attuazione dello stesso.

1. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi del Decreto, è istituito presso la Società l'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui è demandata la funzione di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

In ragione della composizione societaria e della natura dell'attività svolta, la Società ha optato per un Organismo di Vigilanza con composizione monocratica.

1.1. I REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Conformemente a quanto previsto dal Decreto e dalla Linee Guida di Confindustria, il componente dell'OdV deve essere in possesso dei requisiti di seguito sinteticamente descritti.

AUTONOMIA E INDIPENDENZA

La posizione dell'OdV all'interno della Società deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente della Società e, in particolare, dall'Amministratore Unico, in quanto organo controllato dall'Organismo di Vigilanza. Il requisito non sarebbe, dunque, rispettato ove il componente dell'OdV fosse condizionato, a livello economico e/o personale, o versasse in condizioni di conflitto di interesse – anche solo potenziale – o, ancora, fosse coinvolto in attività operative e/o decisioni gestorie.

Nel rispetto dei requisiti di autonomia e indipendenza, pertanto, la Società ha optato per l'inserimento dell'OdV come unità di vertice, che riporti direttamente all'Amministratore Unico, senza alcun compito operativo, al fine di evitare di minarne l'obiettività di giudizio nell'espletamento dei propri compiti.

ONORABILITÀ

Sono previste cause di ineleggibilità, revoca e decadenza dalla funzione di Organismo di Vigilanza, atte a garantire, in ogni momento, non solo l'indipendenza dello stesso, ma anche la sua onorabilità.

In particolare, non può essere nominato quale componente dell'OdV e, se già nominato, decade automaticamente dall'ufficio:

- a) chi si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. (i.e., interdizione, inabilitazione, condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero incapacità ad esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese);
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dell'Amministratore Unico;
- c) chi sia stato condannato con sentenza, anche non definitiva, compresa quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.:
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, uno dei reati in materia di attività bancaria, finanziaria, mobiliare, dei mercati e dei valori mobiliari e di strumenti di pagamento, uno dei

- delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
 - per uno dei Reati previsti dal Decreto, a prescindere dalla condanna;
- d) chi abbia rivestito la qualifica di componente dell'organismo di vigilanza in enti nei confronti dei quali siano state applicate le sanzioni interdittive previste dal Decreto;
- e) il soggetto cui sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni;
- f) il soggetto cui siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Fatte salve le ipotesi di decadenza automatica dall'ufficio sopra descritte, l'OdV non può essere revocato sino alla conclusione del mandato conferito, a meno che non si verifichi una delle seguenti ipotesi di giusta causa:

- a) sentenza di condanna della Società per commissione di uno dei Reati, o sentenza di patteggiamento, dipendente da omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV;
- b) diffusione di informazioni riservate di cui l'OdV sia in possesso in ragione della propria funzione;
- c) mancato svolgimento delle funzioni attribuite per tempo prolungato senza giustificato motivo.

PROFESSIONALITÀ

Il requisito si riferisce all'insieme di strumenti e tecniche che l'OdV deve possedere per poter efficacemente svolgere le proprie funzioni. In tal senso, la Società seleziona il componente dell'Organismo di Vigilanza verificando il possesso di specifiche competenze professionali, non essendo a tal fine sufficiente un generico rinvio al *curriculum vitae* dello stesso.

Il componente dell'OdV, infatti, deve possedere specifiche competenze in attività ispettive e consulenziali, competenze in tema di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico, larghe conoscenze della struttura e delle modalità di consumazione dei Reati, nonché di tecniche specifiche ed idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo e propositivi ad esso demandati.

Inoltre, il componente dell'OdV è chiamato ad avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione degli aspetti relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi della normativa applicabile (a titolo esemplificativo, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente, addetti al primo soccorso).

Nel rispetto di tale requisito, la Società seleziona il componente dell'OdV in base al *curriculum vitae* nonché alle competenze ed esperienze professionali svolte, privilegiando profili con larga professionalità in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di prevenzione e gestione dei rischi connessi, tenendo anche conto delle concrete caratteristiche organizzative della Società e dell'attività svolta.

CONTINUITÀ DELL'AZIONE

Per garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, è assolutamente necessario che l'OdV si dedichi a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello. A tal fine, si riunisce con cadenza almeno trimestrale.

Sulla scorta di tale requisito, l'OdV è nominato tramite determina dell'Amministratore Unico, in cui viene specificata la durata del mandato. L'Amministratore Unico, inoltre, avrà il compito di comunicare ai Destinatari i compiti e i poteri dell'OdV, nonché le sanzioni applicabili in caso di mancata collaborazione con lo stesso.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di tutti i poteri necessari per assicurare la puntuale ed efficace vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del Modello e, segnatamente, per l'espletamento dei seguenti compiti:

- a) verifica dell'efficacia del Modello rispetto alla prevenzione e all'impedimento della commissione dei Reati;
- b) vigilanza sul rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rilevazione di eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni cui sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- c) formulazione di proposte all'Amministratore Unico per eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello, da realizzare mediante modifiche e integrazioni rese necessarie da:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - rilevanti modificazioni dell'assetto interno della Società, delle attività aziendali o delle modalità di svolgimento delle stesse;
 - modifiche normative;
- d) segnalazione all'Amministratore Unico, ai fini degli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- e) predisposizione, su base semestrale, di una relazione informativa riguardante le attività di verifica e controllo compiute e l'esito delle stesse, da trasmettere all'Amministratore Unico;
- f) trasmissione al Collegio Sindacale della Società della relazione di cui all'lettera e) che precede.

1.2. ATTIVITÀ E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In aggiunta ai compiti elencati al paragrafo che precede, l'OdV è incaricato dello svolgimento delle seguenti attività:

- a) vigilanza sull'effettività del Modello (ossia, sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello istituito);
- b) esame dell'adeguatezza del Modello (ossia, della sua reale – e non meramente formale – capacità di prevenire i comportamenti vietati);
- c) analisi del mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- d) cura dell'aggiornamento in senso dinamico del Modello, tramite:
 - suggerimenti e proposte di adeguamento del Modello all'Amministratore Unico;

- attività di *follow-up* (ossia, di verifica dell'attuazione e dell'effettività delle soluzioni proposte).

A tal fine, all'OdV, nello specifico, sono affidati i seguenti compiti:

- a) verifica periodica della mappa delle Aree a Rischio e continuo aggiornamento della stessa, ove necessario;
- b) vigilanza, sulla base di un programma annuale comunicato all'Amministratore Unico, sul concreto funzionamento delle attività di controllo nell'ambito delle Aree a Rischio, con conseguente segnalazione all'Amministratore Unico in caso di anomalie rilevate;
- c) verifica dell'adeguatezza del Modello nella prevenzione dei Reati;
- d) svolgimento di controlli periodici, anche in assenza di previa programmazione, nelle Aree a Rischio;
- e) svolgimento di indagini interne in merito a presunte violazioni del Modello la cui conoscenza sia pervenuta all'OdV tramite segnalazioni o in esito al normale svolgimento della propria attività di vigilanza;
- f) elaborazione periodica di un rapporto, con cadenza semestrale, da sottoporre all'Amministratore Unico, riportante gli esiti dei controlli svolti, le problematiche riscontrate e le azioni correttive ritenute necessarie;
- g) vigilanza sul rispetto dei principi del Codice Etico da parte di tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella Società;
- h) diffusione del Modello e predisposizione del piano di formazione dei Destinatari sulle tematiche del Modello e del Codice Etico;
- i) valutazione e proposta di applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, previo coordinamento con la funzione Risorse Umane;
- j) predisposizione e sottoposizione all'Amministratore Unico di una relazione annuale in cui vengano analiticamente descritte le attività svolte nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali criticità riscontrate.

Si puntualizza che:

- a) le attività svolte dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Amministratore Unico ha il compito di vigilare sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, poiché ad esso compete la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello;
- b) l'OdV ha libero accesso a tutte le funzioni aziendali della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo, e potrà ottenere dalle stesse ogni informazione e/o dato necessario per lo svolgimento delle proprie funzioni;
- c) l'OdV, ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, potrà avvalersi, ove lo ritenga necessario, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società, ovvero di consulenti esterni.

Al fine di consentire all'OdV di svolgere efficacemente ed autonomamente le proprie funzioni, l'Amministratore Unico approva, all'atto di nomina, una dotazione di risorse finanziarie adeguata (*budget*).

Sarà l'OdV a disciplinare il proprio funzionamento tramite proprio regolamento, redatto ed approvato dall'OdV stesso, riguardante, a titolo esemplificativo, la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, nonché la disciplina dei flussi informativi dalle strutture aziendali all'OdV stesso.

Tutte le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza dovranno essere accuratamente tracciate, documentate e conservate a cura dell'OdV stesso (a titolo esemplificativo, tramite la predisposizione di verbali, la conservazione dei documenti concernenti gli esiti dei controlli effettuati, le segnalazioni ricevute nonché di copia dei *report* inviati e ricevuti). In particolare, tutti gli incontri tra l'OdV e gli organi societari (ad esempio, l'Amministratore Unico) dovranno essere documentati. Copia della documentazione prodotta dovrà, inoltre, essere custodita a cura dell'OdV e messa a disposizione della Società, in caso di richiesta.

2. I FLUSSI INFORMATIVI

2.1. I FLUSSI INFORMATIVI DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di preservare la propria autonomia e indipendenza, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente all'Amministratore Unico, cui riferisce in merito all'attuazione del Modello e ad eventuali criticità riscontrate nel corso dello svolgimento dell'attività di controllo eseguita.

Nello specifico, come anche anticipato nei paragrafi precedenti, l'OdV ha il compito di predisporre e di trasmettere all'Amministratore Unico:

- a) una relazione semestrale, in cui riferisce di tutte le attività di controllo effettuate e degli esiti delle stesse;
- b) una relazione annuale, in cui riporta in modo puntuale gli esiti delle attività svolte nel corso dell'anno, il piano delle attività di controllo progettate per l'anno successivo, eventuali innovazioni normative di modifica al Decreto nonché il rendiconto relativo al *budget*.

Ferme le attività di reportistica periodica che precedono, l'OdV è chiamato a riferire immediatamente all'Amministratore Unico eventuali gravi violazioni e/o ulteriori criticità riscontrate nel corso dello svolgimento delle proprie verifiche. Inoltre, in ogni momento:

- a) l'OdV può chiedere di interloquire con l'Amministratore Unico, ove lo ritenesse necessario;
- b) l'Amministratore Unico può convocare l'OdV per chiedergli di riferire su particolari situazioni e/o circostanze relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

In ogni caso, tutti gli incontri tra l'OdV e l'Amministratore Unico devono essere documentati per iscritto tramite redazione di appositi verbali; copia dei verbali e di tutta la documentazione prodotta in esito a tali incontri deve essere custodita a cura dell'OdV e messa a disposizione della Società in caso di richiesta.

2.2. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV è destinatario di ogni informazione, documento e/o segnalazione, anche proveniente da terzi diversi dai Destinatari, attinente al Modello. L'OdV assicura la riservatezza di tutte le

informazioni ottenute durante l'espletamento del proprio mandato, pena la revoca dello stesso e l'applicazione delle relative misure disciplinari. Detto dovere di riservatezza, in ogni caso, non impedisce all'OdV di avviare tutte le indagini necessarie, con eventuale coinvolgimento delle funzioni aziendali e/o di consulenti esterni.

L'OdV conserva tutte le informazioni, i documenti e/o le segnalazioni ricevute in apposito archivio (cartaceo e/o informatico, secondo quanto previsto dall'OdV nel proprio regolamento), nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di protezione dei dati personali. Tale documentazione è accessibile al solo OdV e per le sole ragioni connesse all'espletamento del proprio mandato e deve essere messa a disposizione della Società in caso di richiesta.

Al fine di consentire all'OdV di svolgere efficacemente la propria funzione di verifica di funzionalità ed efficacia del Modello, tutte le funzioni aziendali operative nell'ambito delle Aree a Rischio devono fornire informazioni all'OdV in merito alle risultanze periodiche delle attività di controllo svolte (a titolo esemplificativo, tramite la predisposizione e l'invio all'OdV di *report* riepilogativi) nonché in merito ad eventuali anomalie e/o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

In tale contesto è specifica responsabilità dell'Amministratore Unico informare l'OdV in merito a:

- a) decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- b) commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergono responsabilità per i Reati;
- c) procedimenti disciplinari azionati a seguito di contestate violazioni del Modello e/o del Codice Etico e/o dei protocolli e delle procedure connesse al Modello, nonché eventuali sanzioni disciplinari azionate in esito agli stessi;
- d) qualsiasi elemento e/o circostanza da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività della Società;
- e) eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per la commissione (o il tentativo di commissione) di Reati, nell'ambito dell'attività di Over;
- f) visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali ed enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- g) richieste di assistenza legale inoltrate dall'Amministratore Unico e/o dai Dipendenti, in caso di avvio nei loro confronti di procedimenti per Reati compiuti nell'esercizio dell'attività aziendale;
- h) eventuali scostamenti significativi e/o anomali dei costi effettivamente sostenuti rispetto al *budget* o al *trend* storico;
- i) notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni disciplinari irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

All'OdV, inoltre, dovranno essere forniti, dalle funzioni aziendali competenti:

- a) su richiesta, copia dei verbali delle determinazioni dell'Amministratore Unico;

- b) periodicamente, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le Aree a Rischio, all'effettivo rispetto del Codice Etico e circa l'evoluzione concreta delle attività rientranti nell'ambito delle Aree a Rischio;
- c) notizie e documentazione inerenti al sistema di deleghe e procure adottato dalla Società;
- d) copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Tutti predetti documenti e/o informazioni possono essere trasmessi all'OdV tramite i canali indicati al successivo par. 3 della presente Sezione.

3. IL SISTEMA DI *WHISTLEBLOWING*

Nel complessivo sistema dei flussi informativi descritto ai paragrafi che precedono, assumono particolare rilevanza le segnalazioni di condotte illecite ovvero di violazioni del Modello e/o del Codice Etico e/o di protocolli e procedure connesse al Modello, effettuate dai Destinatari e/o dai terzi ed indirizzate all'OdV. Nella regolamentazione di tale attività, Over ha attuato un sistema di *Whistleblowing* in linea con le prescrizioni del Decreto e della Legge n. 179/2017.

Tutte le segnalazioni – circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti – possono essere portate all'attenzione dell'OdV, da parte dei Destinatari o dei terzi, tramite i seguenti canali (adeguatamente resi noti ai Destinatari da parte della Società):

- a) a mezzo posta ordinaria all'indirizzo della Società, alla via Turi, nc, 70013, Castellana Grotte (BA), all'attenzione dell'OdV;
- b) a mezzo posta elettronica, all'indirizzo *email* dell'OdV: luca.provaroni@gmail.com;
- c) a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo dell'OdV overspa@lamiaptec.it, canale idoneo a consentire, con modalità informatiche, la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante.

I Destinatari, inoltre, potranno presentare ogni ulteriore segnalazione a mezzo posta elettronica, all'indirizzo help@overkids.it.

L'OdV, dunque, è individuato quale destinatario autonomo e indipendente delle segnalazioni e ciò al fine di consentire la più efficace realizzazione delle finalità della normativa di riferimento (ossia, la salvaguardia dell'ente e la tutela del segnalante). Dette finalità, infatti, difficilmente potrebbero essere raggiunte ove i destinatari delle segnalazioni fossero soggetti nei confronti dei quali il segnalante si trova in condizione di dipendenza funzionale o gerarchica ovvero il soggetto responsabile della riferita violazione o, ancora, soggetti con interessi potenzialmente correlati alla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza valuta tutte le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità, ascoltando l'autore della segnalazione – ove noto – e il soggetto responsabile della riferita violazione nonché individuando, proponendo e motivando le azioni che dovessero eventualmente rendersi necessarie. Nello svolgimento delle proprie attività, l'OdV, in ogni caso, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi i diritti delle persone calunniate.

Fermo quanto precede, la Società consente anche la presentazione di segnalazioni in forma anonima. In tal caso, tuttavia, stante la maggiore complessità di verifica della fondatezza di tali denunce e, dunque, l'aumento del rischio di denunce infondate e/o mere doglianze, che si

discostano dall'obiettivo di tutelare l'integrità della Società, quest'ultima richiede che le segnalazioni anonime siano, in ogni caso, documentate adeguatamente ovvero rese con dovizia di particolari e contenenti tutti gli elementi idonei a "*far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati*"⁵.

Se dalla segnalazione – e dai relativi accertamenti connessi alla stessa – dovesse derivare l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal sistema disciplinare (cfr. in proposito il par. 1 della Sezione V del presente Modello), i conseguenti provvedimenti saranno applicati nel rispetto di quanto previsto dallo stesso sistema.

La Società ripudia ogni forma di comportamento ritorsivo e/o discriminatorio, diretto o indiretto, posto in essere nei confronti dei soggetti che abbiano presentato segnalazioni, per motivi attinenti, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, prevedendo, nel predetto sistema disciplinare, specifiche sanzioni per chiunque violi le misure di protezione del segnalante. Fermo quanto precede, la Società non può tollerare che usufruendo impropriamente del sistema di *Whistleblowing*, siano violati i diritti, nessuno escluso, delle persone coinvolte. A tal fine, il sistema disciplinare prevede anche sanzioni per chiunque effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

⁵ Cfr. Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 (*Linee Guida in materia del dipendente pubblico che segnala illeciti*), ritenute idonee anche per il settore privato.

SEZIONE IV

1. DIFFUSIONE DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO E FORMAZIONE DEI DESTINATARI

Il Modello, Parte Generale, e il Codice Etico (nonché tutte le successive modifiche e integrazioni degli stessi) sono pubblicati sul sito *internet* della Società. Inoltre, il Modello, Parte Generale, e il Codice Etico, sono diffusi tra tutti i Destinatari, tramite invio all'indirizzo di posta elettronica aziendale ovvero tramite consegna, anche alle nuove risorse al momento dell'inserimento nella Società, per la relativa sottoscrizione in segno di presa visione e accettazione. Ai Destinatari interni alla Società, con le medesime modalità, è, inoltre, consegnata la Parte Speciale del Modello, in quanto contenente principi procedurali cui gli stessi sono tenuti a conformarsi nell'espletamento delle proprie funzioni. Ai Destinatari esterni alla Società, con le medesime modalità, è, inoltre, consegnata la Parte Speciale del Modello, limitatamente alle parti loro eventualmente applicabili.

Tutti i Destinatari hanno il diritto di richiedere copia del Modello, Parte Generale (e Parte Speciale, ove interni alla Società ovvero, ove esterni, limitatamente alle parti loro eventualmente applicabili), e del Codice Etico presso la funzione It & Sistemi.

La Società riconosce l'importanza e, in alcuni casi, la complessità delle tematiche trattate all'interno del Modello e del Codice Etico. Per tale ragione, la Società si impegna ad erogare ai Destinatari interni alla Società adeguata e periodica formazione sugli stessi.

Il fine delle attività di formazione è quello di consentire ad ogni Destinatario interno alla Società la migliore conoscenza del Modello e del Codice Etico, nonché di fornire strumenti conoscitivi idonei allo svolgimento delle proprie funzioni nel rispetto delle misure di prevenzione e contrasto dei Reati previste dal Modello.

Le attività formative – che potranno svolgersi sia tramite sessioni in aula che in modalità *e-learning* –, di responsabilità dell'Amministratore Unico, sono gestite dalla funzione It & Sistemi, in base alle proposte ed ai piani formativi redatti dall'OdV, e svolte in coordinamento con l'OdV stesso.

I contenuti delle varie sessioni sono modulati tenendo conto delle categorie di Destinatari che, di volta in volta, vi partecipano, e, nello specifico, delle funzioni dagli stessi svolte e delle Aree a Rischio coinvolte. In termini generali, le attività formative ineriscono ai seguenti aspetti:

- a) i contenuti del Decreto;
- b) il Codice Etico, il Modello (Parte Generale e Parte Speciale, per quanto di volta in volta rilevante);
- c) il ruolo dell'OdV, le funzioni ad esso assegnate nonché gli obblighi di informazione nei confronti dello stesso.

La partecipazione ai corsi formativi è obbligatoria per tutti i Destinatari interni alla Società. Pertanto, la mancata partecipazione alle sessioni formative senza giustificato motivo costituisce illecito disciplinare, sanzionato secondo quanto previsto dal sistema disciplinare (cfr. par. 1 della Sezione V del presente Modello).

Al termine di ogni sessione formativa, il livello di apprendimento dei temi trattati da parte dei partecipanti è valutato tramite appositi *test*.

Per ogni eventuale ed ulteriore necessità di chiarimento rispetto al contenuto del Modello e/o del Codice Etico i Destinatari possono rivolgersi alla funzione It & Sistemi.

SEZIONE V

1. IL SISTEMA DISCIPLINARE

La predisposizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e nel Codice Etico è uno degli aspetti fondamentali del Modello ai sensi del Decreto. Inoltre, l'applicazione del meccanismo disciplinare è elemento imprescindibile per l'efficace attuazione del Modello stesso.

L'inosservanza delle misure indicate nel Modello e nel Codice Etico conduce all'applicazione del meccanismo sanzionatorio previsto dal sistema disciplinare, a prescindere dall'effettiva instaurazione di un giudizio penale per il Reato commesso. Il sistema disciplinare, infatti, è strutturato secondo un'ottica preventiva per rendere effettivo il Modello (il cui scopo è, appunto, quello di evitare la commissione di Reati e non quello di reprimerli quando siano già stati commessi). Un sistema disciplinare volto a sanzionare comportamenti già costituenti Reato, del resto, non avrebbe alcuna specifica utilità, andando esclusivamente a duplicare le sanzioni già previste dal Legislatore.

Allo stesso tempo, l'applicazione di sanzioni, specialmente quelle di particolare gravità, che conducono all'interruzione del rapporto con la Società, comporta un rigoroso accertamento dei fatti, in assenza di un giudizio penale sul punto. La Società, a tal fine e in ogni caso, si riserva la facoltà di applicare una sospensione cautelare del rapporto, nel caso di accertamenti particolarmente complessi.

Il sistema disciplinare di Over contempla una pluralità di sanzioni, graduate a seconda della gravità delle violazioni accertate. In tale ottica, le sanzioni previste spaziano da misure conservative, per le infrazioni meno gravi, a provvedimenti idonei ad interrompere il rapporto tra la Società e il soggetto responsabile, per le violazioni più gravi.

Nell'esercizio del potere disciplinare, la Società, indipendentemente dal tipo di rapporto intercorrente con il soggetto passibile di sanzione, si conforma ai seguenti principi:

- a) principio di proporzionalità, commisurando la sanzione all'entità della violazione commessa;
- b) principio del contraddittorio, assicurando il coinvolgimento dell'interessato e consentendo allo stesso, una volta contestato il fatto, di fornire giustificazioni a difesa del proprio comportamento.

In caso di accertamento della violazione, le relative sanzioni disciplinari sono irrogate dall'Amministratore Unico, in esito al processo di valutazione ed accertamento dell'illecito svolto dalla funzione It & Sistemi.

Ogni atto relativo al procedimento disciplinare dovrà in ogni caso essere comunicato all'Organismo di Vigilanza per le valutazioni di competenza. L'OdV, in proposito, svolge un ruolo propositivo e consulenziale. All'OdV, inoltre, è attribuito il compito di verificare, nel tempo, l'idoneità del sistema disciplinare predisposto dalla Società, secondo quanto richiesto dal Decreto.

In aggiunta alle sanzioni declinate nei paragrafi successivi – e suddivise a seconda della categoria di Destinatari interessati –, la Società, nel rispetto dei principi di proporzionalità e del

contraddittorio, sanziona disciplinarmente qualsiasi comportamento ritorsivo o discriminatorio – posto in essere da qualsiasi Destinatario –, diretto o indiretto, nei confronti dei soggetti segnalanti (cfr. par. 3 della Sezione III del presente Modello), per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, nonché qualsiasi Destinatario che effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino poi infondate.

1.1. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Il rispetto da parte dei Dipendenti delle misure indicate nel Modello, dei valori e dei principi di comportamento di cui al Codice Etico nonché delle procedure e dei protocolli aziendali costituisce parte fondamentale delle obbligazioni contrattuali degli stessi, ai sensi dell'art. 2104 c.c..

I comportamenti in violazione di tali misure, principi e regole di condotta, dunque, costituiscono inadempimento contrattuale delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e sono classificati quali illeciti disciplinari, passibili di sanzioni disciplinari, nel rispetto delle procedure e delle normative applicabili, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e all'obbligo di risarcire i danni eventualmente cagionati.

Le sanzioni disciplinari applicabili nei confronti dei Dipendenti sono adottate nel rispetto delle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale, delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e delle eventuali normative speciali applicabili.

A titolo esemplificativo, sono passibili di sanzioni disciplinari, oltre al mancato rispetto del Modello, del Codice Etico e delle procedure e protocolli connessi al Modello:

- a) la mancata e/o non veritiera evidenza dell'attività di controllo svolta nelle Aree a Rischio;
- b) la violazione e/o elusione del sistema di controllo interno (ad esempio, tramite comportamenti che impediscano all'Organismo di Vigilanza di compiere i controlli di propria competenza o di accedere alla documentazione rilevante per lo svolgimento delle proprie funzioni);
- c) l'inosservanza delle disposizioni relative al sistema di deleghe e procure;
- d) l'inosservanza degli obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

In applicazione del principio di proporzionalità, in caso di accertamento dell'illecito disciplinare, la Società applica sanzioni graduate a seconda della gravità dello stesso. Tra le sanzioni, in ordine crescente di gravità, vi sono:

- a) il richiamo verbale o scritto – sanzione applicabile per le inosservanze meno gravi (a titolo esemplificativo, omessa corretta conservazione della documentazione richiesta ai fini del monitoraggio delle Aree a Rischio);
- b) il licenziamento disciplinare con o senza preavviso – sanzione applicabile in caso di comportamenti palesemente in violazione del Modello e tali da determinare la concreta applicazione, in capo alla Società, delle sanzioni previste dal Decreto.

La Società assicura idonea pubblicità preventiva delle fattispecie punibili tramite apposizione nelle apposite bacheche aziendali accessibili a tutti i Dipendenti.

Sotto il profilo procedurale, in caso di notizia di una violazione del Modello e/o del Codice Etico e/o delle procedure e dei protocolli connessi al Modello, è avviata la procedura di accertamento

della violazione prevista dal Contratto Collettivo Nazionale condotta da parte della funzione It & Sistemi. Nella fase di accertamento, la violazione è contestata al Dipendente, concedendo allo stesso un congruo termine per addurre giustificazioni al proprio comportamento. All'esito della procedura, è individuata la sanzione disciplinare eventualmente applicabile.

In caso di applicazione della sanzione disciplinare, è in ogni caso fatta salva la facoltà della Società di agire nei confronti del Dipendente per il risarcimento dei danni cagionati dalla violazione del Modello e/o del Codice Etico e/o delle procedure e dei protocolli connessi al Modello.

Restano in ogni caso ferme le previsioni di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, che si intendono in questa sede integralmente richiamate. In particolare:

- a) non possono essere adottati provvedimenti disciplinari senza che l'addebito sia stato preventivamente contestato al Dipendente e senza che lo stesso sia stato posto nella condizione di difendersi e di essere ascoltato per giustificare il proprio comportamento;
- b) i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto, nel corso dei quali il Dipendente potrà presentare le proprie giustificazioni, eventualmente con l'assistenza di un rappresentante sindacale; ove il provvedimento disciplinare non venga adottato nei 6 giorni successivi alla presentazione, da parte del Dipendente, di tali giustificazioni, queste ultime si intenderanno accolte;
- c) la comminazione di ogni provvedimento disciplinare più grave del richiamo verbale deve essere comunicata tramite provvedimento scritto motivato;
- d) ai fini della recidiva, non si terrà conto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

1.2. MISURE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE UNICO E DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE

Al fine di garantire l'effettività del Modello, vi sono una serie di sanzioni disciplinari applicabili nei confronti dell'Amministratore Unico e dei componenti del Collegio Sindacale, in caso di violazione, da parte degli stessi, del Modello, del Codice Etico nonché delle procedure e dei protocolli connessi al Modello.

Le sanzioni nei confronti dell'Amministratore Unico e/o dei componenti del Collegio Sindacale spaziano dal richiamo scritto alla rimozione dalla carica e sono assunte dall'OdV, per quanto riguarda eventuali violazioni poste in essere dall'Amministratore Unico, ovvero dall'intero Collegio Sindacale, in caso di violazioni da parte di taluno dei componenti dello stesso. Inoltre, nei casi ritenuti di maggiore gravità, sarà informata l'Assemblea per l'adozione degli opportuni provvedimenti. È, in ogni caso, fatta salva la facoltà per la Società di proporre azioni di responsabilità e risarcitorie connesse alle predette violazioni.

Le sanzioni disciplinari sono, in ossequio al principio di proporzionalità, graduate in ragione dell'intenzionalità e della gravità del comportamento tenuto, delle circostanze in cui la violazione è stata realizzata e del livello di rischio cui la Società è stata esposta. In linea con il principio del contraddittorio, è consentito al soggetto assertivamente responsabile della riferita violazione addurre giustificazioni scritte alla propria condotta, in un congruo termine all'uopo concesso.

1.3. MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In caso di violazioni del Modello, del Codice Etico e/o delle procedure e dei protocolli connessi al Modello da parte dell'OdV, ne sarà immediatamente informato l'Amministratore Unico. A fronte della contestazione della violazione e della concessione di adeguati strumenti di difesa al soggetto interessato, ivi incluso un adeguato termine per la deduzione di giustificazioni scritte, l'Amministratore Unico assumerà gli opportuni provvedimenti tra cui, a titolo esemplificativo, la revoca dal mandato e la conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

1.4. MISURE NEI CONFRONTI DELLE CONTROPARTI CONTRATTUALI, COLLABORATORI E CONSULENTI

In caso di violazione del Modello, del Codice Etico e/o delle procedure e dei protocolli connessi al Modello nonché in caso di commissione di Reati da parte delle Controparti Contrattuali nonché da parte di Collaboratori e Consulenti, gli stessi saranno sanzionati secondo quanto previsto dalla Clausola 231 appositamente inserita nei relativi contratti (ossia, tramite l'applicazione della clausola penale e, nei casi più gravi, con la risoluzione del contratto *ex art. 1456 c.c.*). Resta fermo il diritto della Società di agire per il risarcimento dei danni subiti.